

## ■ Regolamento



Comune di Carpegna

### CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 12, L. n. 241 del 7-8-1990

Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/04/2010

## INDICE

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Natura degli interventi

Art. 3 – Finalità previste per la concessione di benefici

Art. 4 - Destinatari dei benefici

Art. 5 - Aree di intervento

Art. 6 - Domanda di ammissione ai benefici

Art. 7 - Criteri di valutazione

Art. 8 - Misura dei contributi

Art. 9 - Erogazione dei contributi

Art. 10 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

Art. 11 - Contributi straordinari

Art. 12 - Utilizzo dei locali comunali

Art. 13 - Concessione patrocinio non oneroso

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

## **Art. 2**

### **Natura degli interventi**

1. Le provvidenze oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:

- sovvenzioni, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- contributi, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
- sussidi finanziari, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
- vantaggi economici, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo;
- patrocinio, allorquando il Comune riconosce iniziative di terzi aventi particolare valore sociale, culturale, turistico, educativo, ambientale, scientifico. Il patrocinio può essere concesso con o senza ausilio economico.

## **Art. 3**

### **Finalità previste per la concessione dei benefici**

1. Il Comune concede i benefici di cui al presente Regolamento, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti negli articoli seguenti, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, sono in particolare finalizzati:

- a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
- ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc. del paese;
- a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
- a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo turistico e culturale del paese ;
- a sostegno di iniziative scolastiche.

## **Art. 4**

### **Destinatari dei benefici**

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.

2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono: a)

essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto; b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa; c) non perseguire alcun fine di lucro in base agli scopi dello Statuto.

## **Art. 5** **Aree di intervento**

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:

- a) attività culturali e scientifiche;
- b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
- c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
- d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
- e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
- f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
- g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
- h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
- i) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.
- m) le attività rivolte alla valorizzazione ed alla tutela degli anziani.

## **Art. 6** **Domanda di ammissione ai benefici**

1. Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Responsabile dell' Area interessata, corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
- d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.

2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente.

3. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.

4. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.

6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

7. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

## **Art. 7** **Criteri di valutazione**

1. I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri, nonché di ulteriori eventuali atti di

indirizzo che la Giunta Comunale vorrà fissare:

a) Per l'attività annuale delle Associazioni:

- Utilità, importanza e rilevanza sociale dell'attività svolta rispetto alle finalità di cui al presente Regolamento;
- Rilevanza territoriale dell'attività;
- Capacità di fare sistema con altre associazioni/enti e collaborazione con il Comune.

b) Per singole manifestazioni, iniziative e interventi:

- Particolare rilevanza sotto il profilo della promozione turistica e culturale del nostro territorio;
- Rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo sociale;
- Grado di diffusione promozionale dell'iniziativa
- Grado di coinvolgimento delle attività locali

### **Art. 8 Misura dei contributi**

1. I contributi non possono comunque superare la differenza fra le entrate e le uscite della singola iniziativa, che dovrà risultare da apposito rendiconto;

2. Ad ogni attività e/o iniziativa non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore a quello assegnato dal PEG al Responsabile di Area, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.

### **Art. 9 Erogazione dei contributi**

1. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

2. Per le attività annuali il contributo, sussistendo i presupposti di cui al presente regolamento, viene direttamente erogato dal responsabile. Il beneficiario è comunque tenuto a presentare entro 2 mesi dal termine dell'anno di riferimento un rendiconto relativo all'utilizzo del contributo.

3. Per singole iniziative il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto entro il termine di un mese dalla data di avvenuta realizzazione dell'iniziativa. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio.

4. La mancata presentazione del rendiconto per entrambi i casi costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

### **Art. 10 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti del Comune;
- b) ai contributi di natura assistenziale;
- c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

## **Art. 11**

### **Contributi straordinari**

1. Potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art.5.

2. In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.

3. La Giunta Comunale si pronuncia con proprio atto sulla rilevanza dell'attività finanziata, fornendo al competente Responsabile di Area un atto di indirizzo.

## **Art. 12**

### **Utilizzo dei locali comunali**

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.

2. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

3. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

## **Art. 13**

### **Concessione patrocinio non oneroso**

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Carpegna".

2. Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.

3. Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Settori o Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.

4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.